

CAMERA DEI DEPUTATI

Lunedì 12 novembre 2018
XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)

COMUNICATO

SEDE REFERENTE

Lunedì 12 novembre 2018. — Presidenza del presidente [Giuseppe BRESCIA](#). – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Nicola Molteni.

La seduta comincia alle 9.35.

DL 113/2018: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

C. 1346, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

[Giuseppe BRESCIA](#), *presidente e relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, in sede referente, il disegno di legge C. 1346, approvato dal Senato, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

In primo luogo evidenzia come nel corso dell'esame al Senato siano state apportate numerose modifiche agli articoli del decreto-legge e siano stati aggiunti 34 nuovi articoli. Anche il disegno di legge di conversione è stato modificato, con l'inserimento dei nuovi commi da 2 a 5.

L'articolo 1 del disegno di legge di conversione reca, al comma 1, la consueta clausola in base alla quale il decreto-legge è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla legge di conversione e reca, al comma 6, la formula di Pag. 11 entrata in vigore della legge il giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

I nuovi commi da 2 a 5, inseriti nel corso dell'esame al Senato, recano una delega al Governo per l'adozione, entro il 30 settembre 2019, di decreti legislativi integrativi e correttivi in materia di riordino dei ruoli delle Forze armate e delle Forze di polizia nei limiti delle risorse del fondo di cui all'articolo 35 del decreto-legge. L'articolo 35 istituisce infatti un Fondo in cui confluiscono le autorizzazioni di spesa già previste per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale e delle Forze di polizia e delle Forze armate e non utilizzate (una prima attuazione è stata compiuta con i

decreti legislativi n. 94 e n. 95 del 2017 e con il decreto legislativo n. 126 del 2018), cui si aggiunge uno stanziamento pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Parallelamente, il disegno di legge C. 1334, bilancio 2019, presentato alla Camera (all'articolo 36), dispone un incremento di 70 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2020, del medesimo fondo di cui all'articolo 35.

Passando a sintetizzare il contenuto del decreto-legge, come risultante dalle modifiche approvate nel corso dell'esame al Senato, l'articolo 1 reca l'abrogazione dell'istituto del permesso di soggiorno per motivi umanitari, previsto dal testo unico in materia di immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998, articolo 5, comma 6). La corrispettiva tutela sostanziale si prevede permanga per alcune fattispecie di permessi di soggiorno «speciali».

Alcune di tali fattispecie – per le vittime di violenza o grave sfruttamento, di violenza domestica, di particolare sfruttamento lavorativo – sono già previste dal testo unico dell'immigrazione (rispettivamente all'articolo 18, articolo 18-*bis* ed articolo 22, comma 12-*quater*). In parte ricevono qui una ridefinizione.

Altre fattispecie, per le quali non sarebbe comunque possibile il rimpatrio, posti i principi fondamentali dell'ordinamento italiano e internazionale, non erano puntualmente disciplinate dal testo unico trovando applicazione soprattutto nelle prassi delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e ricevono ora una tipizzazione e disciplina. Si tratta in particolare delle seguenti situazioni: condizioni di salute di eccezionale gravità; situazioni contingenti di calamità naturale nel Paese di origine che impediscono temporaneamente il rientro dello straniero in condizioni di sicurezza (così, rispettivamente, i novelli articolo 19, comma 2, lettera *d-bis*) ed articolo 20-*bis*, che vengono introdotti nel testo unico dell'immigrazione).

È altresì previsto il rilascio di un permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile (con l'inserimento del nuovo articolo 42-*bis* nel testo unico dell'immigrazione).

Inoltre si prevedono disposizioni circa le controversie relative al rilascio dei permessi «speciali» sopra ricordati, quanto a giudice competente e procedimento di trattazione delle impugnazioni. Si dispone che il giudice competente – ossia le Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, istituite (per effetto del decreto-legge n. 13 del 2017) presso ciascun Tribunale ordinario del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello – decidano con rito sommario di cognizione.

L'articolo 2 prolunga da 90 a 180 giorni il periodo massimo di trattenimento dello straniero all'interno dei Centri di permanenza per i rimpatri.

La norma autorizza, inoltre, il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara (articolo 63 del codice dei contratti pubblici), al fine di assicurare una tempestiva messa a punto dei Centri medesimi.

Si attribuisce all'ANAC la funzione di vigilanza collaborativa in tale ambito, ai sensi del Codice appalti e prevede forme di pubblicità delle spese di gestione dei centri,

L'articolo 3 interviene sulla disciplina del trattenimento di stranieri che abbiano presentato domanda di protezione internazionale, recata dai decreti legislativi n. 142 del 2015 e n. 25 del 2008, introducendo Pag. 12 due nuove ipotesi di trattenimento motivate dalla necessità di determinare o verificare l'identità o la cittadinanza dello straniero richiedente protezione internazionale.

L'articolo 4 introduce alcune modalità di temporanea permanenza dello straniero in attesa di provvedimento di espulsione, prevedendo che, ad alcune condizioni, tale permanenza possa aversi in luoghi diversi dai Centri di permanenza per il rimpatrio.

L'articolo 5 novella una disposizione del testo unico dell'immigrazione, aggiornando un riferimento normativo e prevedendo che il divieto di reingresso dello straniero espulso abbia efficacia nell'intero spazio Schengen.

L'articolo 5-*bis*, inserito nel corso dell'esame al Senato, estende al provvedimento di respingimento l'applicazione delle disposizioni circa la convalida da parte del giudice di pace e la ricorribilità innanzi all'autorità giudiziaria, già previste per il provvedimento di espulsione. Prevede

altresì che il respingimento importi il divieto di reingresso, presidiato da specifiche sanzioni. Tale divieto è inserito nel sistema d'informazione Schengen, comportando il divieto di ingresso e soggiorno negli Stati dell'Unione europea e dell'*acquis* Schengen.

L'articolo 6 assegna al Fondo rimpatri presso il Ministero dell'interno le risorse stanziare dalla legge di bilancio 2018 per l'avvio di un programma di rimpatrio volontario assistito.

L'articolo 6-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, prevede che i familiari stranieri conviventi di agenti diplomatici, di membri del personale amministrativo e tecnico, di funzionari e impiegati consolari o di funzionari internazionali possano svolgere attività lavorativa nel territorio della Repubblica, previa comunicazione tramite i canali diplomatici.

L'articolo 7 amplia il novero dei reati che, in caso di condanna definitiva, comportano il diniego e la revoca della protezione internazionale, includendovi ulteriori ipotesi delittuose ritenute di particolare allarme sociale, quali resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali gravi, lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, mutilazioni genitali femminili, furto aggravato da porto di armi o narcotici e furto in abitazione.

L'articolo 7-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, prevede l'adozione, con decreto del Ministro degli affari esteri, di un elenco di Paesi di origine sicuri, al fine di accelerare la procedura di esame delle domande di protezione internazionale delle persone che provengono da uno di questi Paesi. Inoltre, amplia le cause di manifesta infondatezza delle medesime domande, comprendendovi, tra le altre, anche la provenienza da un Paese di origine sicuro, qualora il richiedente non dimostri la sussistenza dei gravi motivi per ritenere quel Paese non sicuro, in relazione alla sua situazione particolare.

L'articolo 8 specifica che per l'applicazione della particolare causa di cessazione dello *status* di protezione internazionale, dovuta al volontario ristabilimento dell'interessato nel Paese che ha lasciato per timore di essere perseguitato, è rilevante ogni rientro nel Paese di origine, qualora non sia giustificato da gravi e comprovati motivi.

L'articolo 9 esclude dal beneficio dell'autorizzazione a rimanere sul territorio nazionale i richiedenti asilo che reiterino la domanda per ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento di allontanamento ovvero perché la prima domanda reiterata è stata giudicata inammissibile o rigettata perché infondata.

Si prevedono inoltre: 1) una procedura accelerata di esame della domanda di asilo per determinati soggetti; 2) una nuova causa di inammissibilità della domanda di asilo (la domanda reiterata nella fase di esecuzione di un provvedimento che comporterebbe l'imminente allontanamento dal territorio nazionale); 3) limitazioni alla sospensione il procedimento di espulsione in pendenza di un ricorso sulle decisioni delle commissioni territoriali. Si stabilisce inoltre la possibilità di istituire, per otto mesi, ulteriori sezioni delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione Pag. 13 internazionale con la finalità di velocizzare l'esame delle relative domande.

L'articolo 10 interviene sulla disciplina relativa alle decisioni che la Commissione territoriale può assumere al termine dell'esame della domanda di protezione internazionale.

In primo luogo sono ridefinite le ipotesi in cui la Commissione può adottare una decisione di rigetto della domanda, includendo l'ipotesi in cui in una parte del territorio del Paese d'origine il richiedente non ha fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corre rischi effettivi di subire danni gravi o ha accesso alla protezione contro persecuzioni o danni gravi e può legalmente e senza pericolo recarvisi ed essere ammesso e si può ragionevolmente supporre che vi si ristabilisca.

In secondo luogo, è prevista una procedura «accelerata» di esame da parte della Commissione in determinate ipotesi. È infatti stabilito (salvo il caso in cui la domanda sia già stata rigettata dalla Commissione territoriale) che il questore dia tempestiva comunicazione alla Commissione territoriale competente nell'ipotesi in cui il richiedente protezione internazionale sia sottoposto a procedimento penale per uno dei reati riconosciuti di particolare gravità dall'ordinamento e ricorrono le condizioni che consentono, previa valutazione, il trattenimento del richiedente. Analoga

comunicazione deve essere effettuata nel caso in cui il richiedente sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva di condanna, per i suddetti reati. La Commissione territoriale è quindi tenuta a provvedere nell'immediatezza all'audizione del richiedente e ad adottare contestuale decisione, valutando l'accoglimento della domanda, la sospensione del procedimento o il rigetto della domanda.

Salvo il caso in cui la Commissione trasmetta gli atti al questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno per gravi motivi di carattere umanitario, il richiedente ha l'obbligo di lasciare il territorio nazionale, anche nel caso in cui abbia presentato ricorso avverso la decisione della Commissione.

Il provvedimento adottato dalla Commissione territoriale in base a tale previsione, inoltre, viene incluso tra le fattispecie per le quali la proposizione del ricorso o dell'istanza cautelare non sospende l'efficacia esecutiva della decisione della Commissione che dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale (alla luce del combinato disposto con la nuova previsione recata dall'articolo 9 del decreto-legge).

È specificato inoltre che quando sopravvengono i casi e le condizioni in questione (sottoposizione del richiedente a procedimento penale o condanna per reati di particolare gravità e procedura accelerata per la decisione della Commissione) cessano gli effetti di sospensione del provvedimento impugnato già prodotti a seguito della proposizione del ricorso.

L'articolo 11 prevede la possibilità di istituire presso le prefetture fino ad un massimo di tre articolazioni territoriali dell'Unità di Dublino. Tale Unità attualmente opera, all'interno del Dipartimento libertà civili e immigrazione del Ministero dell'interno, nell'ambito delle previsioni della cosiddetta «normativa Dublino» ai fini dello scambio di informazioni e della verifica dello Stato membro UE competente dell'esame della domanda d'asilo presentata in uno degli altri Stati membri da un cittadino di un Paese terzo (o apolide).

L'articolo 12 interviene sulle disposizioni concernenti il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), al fine di riservare i servizi di accoglienza degli enti locali ai titolari di protezione internazionale e ai minori stranieri non accompagnati, escludendo dalla possibilità di usufruire dei relativi servizi i richiedenti la protezione internazionale, come finora previsto. Sono inclusi tra i beneficiari del Sistema di protezione, in luogo dei titolari del permesso di soggiorno per motivi umanitari (istituto su cui interviene l'articolo 1 del decreto-legge), i titolari dei permessi di soggiorno «speciali» previsti dal testo unico in materia di immigrazione, come modificato dal medesimo articolo 1 del Pag. 14 decreto-legge, nell'ipotesi in cui non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati.

I minori non accompagnati richiedenti asilo, al compimento della maggiore età possono rimanere nel Sistema di protezione fino alla definizione della domanda di protezione internazionale.

In conseguenza delle modifiche recate allo SPRAR viene ristrutturato l'impianto complessivo del sistema di accoglienza dei migranti sul territorio, articolato in prima e seconda accoglienza ai sensi del decreto legislativo n. 142 del 2015.

L'articolo 12-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, prevede un monitoraggio sull'andamento dei flussi migratori a fini di progressiva chiusura di strutture di accoglienza emergenziale temporanea (di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 142 del 2015).

L'articolo 12-ter, inserito nel corso dell'esame al Senato, prevede un particolare obbligo di pubblicazione di informazioni da parte delle cooperative sociali svolgenti attività a favore di stranieri immigrati.

L'articolo 13 prevede che il permesso di soggiorno per richiesta asilo non consente l'iscrizione all'anagrafe dei residenti, fermo restando che esso costituisce documento di riconoscimento.

L'articolo 14 introduce nuove disposizioni in materia di acquisizione e revoca della cittadinanza, modificando ed integrando a tal fine la legge n. 91 del 1992. In particolare, è abrogata la disposizione che preclude il rigetto dell'istanza di acquisizione della cittadinanza per matrimonio decorsi due anni dall'istanza. Inoltre si innalza da 200 a 250 euro l'importo del contributo richiesto per gli atti relativi alla cittadinanza. Inoltre, la disposizione: richiede per l'acquisto della

cittadinanza italiana per matrimonio e per concessione di legge anche il possesso da parte dell'interessato di un'adeguata conoscenza della lingua italiana; estende da ventiquattro a quarantotto mesi il termine per la conclusione dei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza per matrimonio e per c.d. naturalizzazione; introduce nuove ipotesi di revoca della cittadinanza in caso di condanna definitiva per i reati di terrorismo ed eversione; individua un termine di sei mesi per il rilascio degli estratti e dei certificati di stato civile occorrenti ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana.

L'articolo 15, al nuovo comma 01, inserito nel corso dell'esame al Senato, attribuisce all'Avvocatura generale dello Stato le funzioni di agente del Governo italiano presso la Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU).

I commi 1 e 2 modificano il testo unico delle spese di giustizia, prevedendo che la dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione comporti la mancata liquidazione del compenso al difensore ammesso al gratuito patrocinio. Analogamente, non sono liquidate dallo Stato le spese per consulenze tecniche di parte che appaiano, già all'atto del conferimento dell'incarico, irrilevanti o superflue a fini probatori. La nuova disciplina è applicabile, oltre che al processo civile, anche al processo amministrativo, contabile e tributario.

Il comma 1-bis prevede che i giudizi amministrativi depositati con modalità telematiche devono, non più fino al 1° gennaio 2019, ma a regime, essere accompagnati anche da una conforme copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi.

L'articolo 15-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, introduce una serie di modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e al codice di procedura penale volte a prevedere puntuali obblighi di comunicazione a favore del procuratore della Repubblica presso il tribunale dei minorenni.

L'articolo 15-ter, inserito nel corso dell'esame al Senato, prevede che il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo si avvalga di un apposito nucleo di personale di polizia penitenziaria per l'acquisizione, l'analisi e l'elaborazione di dati e informazioni acquisite in ambito carcerario.

L'articolo 16 consente, nel corso del procedimento penale, l'uso dei braccialetti elettronici come modalità di applicazione Pag. 15e controllo dell'imputato soggetto alle misure dell'allontanamento dalla casa familiare.

L'articolo 17 pone in capo agli esercenti di attività di autonoleggio di veicoli senza conducente l'obbligo di comunicare i dati identificativi dei clienti. Si prevede che la comunicazione avviene contestualmente della stipula del contratto e comunque con «congruo anticipo» rispetto al momento della consegna del veicolo. Tali comunicazioni sono oggetto di riscontro con i dati già disponibili presso il CED interforze, all'esito del quale possono essere inviate segnalazioni alle Forze di polizia per gli ulteriori controlli. I dati comunicati sono conservati per un periodo di tempo non superiore a sette giorni.

L'articolo 18 amplia la possibilità di accesso del personale della polizia municipale ai dati presenti nella banca dati interforze CED del Ministero dell'interno.

L'articolo 19 è diretto a consentire alla Polizia locale di utilizzare, in via sperimentale, armi comuni ad impulsi elettrici. In esito alla sperimentazione, i comuni (a cominciare da quelli di maggiori dimensioni) potranno deliberare, con proprio regolamento, in conformità all'accordo sancito in sede di Conferenza unificata, di assegnare in dotazione effettiva di reparto dette armi.

L'articolo 19-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, prevede che l'obbligo di far esibire il documento di identità valga anche per i locatori o sublocatori che lochino immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni.

L'articolo 19-ter, inserito nel corso dell'esame al Senato, reca una disposizione interpretativa che sancisce per il personale della polizia municipale la portabilità delle armi senza licenza fuori del territorio dell'ente di appartenenza, per il caso di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza.

L'articolo 20 estende, per finalità di prevenzione, l'applicazione del divieto di accesso alle

manifestazioni sportive (cosiddetto DASPO) agli indiziati di reati di terrorismo, anche internazionale, e di altri reati contro la personalità interna dello Stato e l'ordine pubblico.

L'articolo 20-*bis*, inserito nel corso dell'esame al Senato, prevede un incremento della contribuzione delle società organizzatrici di eventi calcistici per il mantenimento dell'ordine pubblico aumentando in particolare la soglia minima al 5 per cento (dall'1 per cento) e la soglia massima al 10 per cento (dal 3 per cento) della quota degli introiti complessivi derivanti dalla vendita dei biglietti e dei titoli di accesso validamente emessi in occasione degli eventi sportivi calcistici. Tale quota destinata a finanziare i costi sostenuti per il mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico in occasione degli eventi e, in particolare, alla copertura dei costi delle ore di lavoro straordinario e dell'indennità di ordine pubblico delle Forze di polizia.

L'articolo 21 estende alle aree su cui insistono presidi sanitari e a quelle destinate allo svolgimento di fiere, mercati e pubblici spettacoli l'ambito applicativo della disciplina del cd. DASPO urbano. Le modifiche apportate in sede di esame al Senato, prevedono il raddoppio della durata della misura nonché l'estensione dell'ambito applicativo del divieto di accesso (cosiddetto Daspo) a locali pubblici e pubblici esercizi.

L'articolo 21-*bis*, inserito nel corso dell'esame al Senato, prevede che possano essere sottoscritti tra prefetto ed organizzazioni maggiormente rappresentativi dei pubblici esercenti accordi per prevenire illegalità o pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblici – e che l'adempimento su base volontaria di tali misure di prevenzione da parte del pubblico esercizio sia valutabile dal questore ai fini della sospensione o revoca della licenza.

L'articolo 21-*ter*, inserito nel corso dell'esame al Senato, è volto ad introdurre sanzioni penali in caso di inottemperanza al provvedimento di divieto di accesso in specifiche aree urbane, cosiddetto DASPO urbano.

L'articolo 21-*quater*, inserito nel corso dell'esame al Senato, introduce nel codice penale, all'articolo 669-*bis*, il reato di Pag. 16esercizio molesto dell'accattonaggio. La nuova disposizione sanziona con la pena dell'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da euro 3.000 a euro 6.000 chiunque esercita l'accattonaggio con modalità vessatorie o simulando deformità o malattie o attraverso il ricorso a mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà.

L'articolo 21-*quinquies*, inserito nel corso dell'esame al Senato, modifica la disciplina del reato di impiego di minori nell'accattonaggio sanzionando anche la condotta dell'organizzazione dell'altrui accattonaggio.

L'articolo 21-*sexies*, inserito nel corso dell'esame al Senato, interviene sulla disciplina dell'esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore o guardiamacchine. La disposizione interviene sia sulla configurazione dell'illecito sia sull'apparato sanzionatorio in particolare sanzionando non più «l'esercizio abusivo» dell'attività di parcheggiatore, ma «l'esercizio senza autorizzazione» di tale attività ed intervenendo sulle ipotesi aggravate.

L'articolo 22 destina somme a favore del Ministero dell'interno per le straordinarie e contingenti esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Tali stanziamenti risultano essere pari a 15 milioni di euro nel 2018 e a 49,15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025.

L'articolo 22-*bis*, inserito nel corso dell'esame al Senato, stanZIA ulteriori risorse da destinare a interventi urgenti connessi al potenziamento, alla implementazione e all'aggiornamento dei beni strumentali, nonché alla ristrutturazione e alla manutenzione degli edifici e all'adeguamento dei sistemi di sicurezza delle strutture penitenziarie.

L'articolo 23 prevede che siano puniti a titolo di illecito penale sia il blocco stradale sia l'ostruzione o l'ingombro di strade ordinarie o ferrate, fattispecie attualmente sanzionate a titolo di illecito amministrativo. Resta, invece, illecito amministrativo il blocco stradale attuato mediante ostruzione fatta col proprio corpo.

L'articolo 23-*bis*, inserito nel corso dell'esame al Senato, reca modifiche alle disposizioni del codice della strada che disciplinano il sequestro, la confisca e il fermo amministrativo dei veicoli.

L'articolo 24 interviene in materia di impugnazione delle misure di carattere patrimoniale di cui

al codice antimafia, nonché in tema di documentazione antimafia.

L'articolo 25 mira ad inasprire il trattamento sanzionatorio per le condotte degli appaltatori, che facciano ricorso, illecitamente a meccanismi di subappalto.

L'articolo 26 include il prefetto tra i destinatari della notifica preliminare da inviare prima dell'inizio dei lavori in alcuni cantieri temporanei o mobili; nell'ambito di questi ultimi, nel testo del presente articolo come riformulato dal Senato, l'introduzione del riferimento al prefetto concerne esclusivamente i lavori pubblici.

L'articolo 26-*bis*, inserito nel corso dell'esame al Senato, introduce l'obbligo per i gestori di impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, di predisporre piani di emergenza interni ed esterni.

L'articolo 27 aggiorna l'obbligo di trasmissione delle sentenze di condanna irrevocabili a pene detentive, già esistenti per le cancellerie degli uffici giudiziari, aggiungendovi anche i provvedimenti ablativi o restrittivi.

L'articolo 28 attribuisce al prefetto la facoltà di imporre l'adozione di determinati atti agli enti locali, in presenza di situazioni sintomatiche di condotte illecite gravi e reiterate in grado di alterare le procedure e compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, nonché il regolare funzionamento dei servizi. A tal fine si fissa un termine per l'adozione degli atti, decorso il quale si attiva il procedimento sostitutivo.

Inoltre, la disposizione integra la disciplina sull'incandidabilità degli amministratori locali responsabili delle condotte che hanno determinato lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento Pag. 17 di tipo mafioso ricomprendendo anche le competizioni elettorali nazionali ed europee.

Si estende altresì a due turni elettorali successivi allo scioglimento stesso l'ambito temporale di vigenza della misura dell'incandidabilità.

L'articolo 29 incrementa la dotazione delle risorse per la copertura degli oneri finanziari connessi all'attività svolta dalle commissioni straordinarie per la gestione degli enti sciolti in conseguenza a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o simile.

L'articolo 29-*bis*, inserito nel corso dell'esame al Senato, reca novelle al codice della strada, in materia di circolazione di veicoli immatricolati all'estero.

In particolare, si propone la modifica degli articoli 93 (concernente, tra l'altro, la carta di circolazione), 132 (sulla circolazione dei veicoli immatricolati all'estero) e 196 (inerente la solidarietà in caso di violazioni punibili con sanzione amministrativa pecuniaria) del nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

L'articolo 30 modifica la disciplina del reato di invasione di terreni o edifici di cui all'articolo 633 del codice penale nei termini seguenti: viene elevata la pena detentiva prevista per l'invasione arbitraria di terreni o edifici (dagli attuali «fino a due anni» a «da uno a tre anni»); sono ridelineate le circostanze aggravanti, prevedendo la pena della reclusione da due a quattro anni e la multa da euro 206 a euro 2064 nel caso in cui il fatto sia commesso da più di cinque persone ovvero da persona palesemente armata (viene meno la circostanza aggravante che ricorre quando il fatto è commesso da più di dieci persone, anche non armate); nelle ipotesi aggravate è confermata la procedibilità d'ufficio; si interviene sulla nuova ipotesi aggravata introdotta dal decreto-legge, prevedendo che nel caso in cui l'invasione sia commessa da due o più persone, la pena per i promotori o gli organizzatori è aumentata.

L'articolo 31 inserisce tra i reati in relazione ai quali possono essere disposte le intercettazioni anche la fattispecie aggravata del delitto di invasione di terreni o edifici.

L'articolo 31-*bis*, inserito nel corso dell'esame al Senato, esclude che la misura degli arresti domiciliari possa essere eseguita presso un immobile occupato abusivamente.

L'articolo 31-*ter*, inserito nel corso dell'esame al Senato, reca previsioni relative all'attività dell'amministrazione dell'interno innanzi ad occupazioni arbitrarie di immobili.

In particolare si disciplina una procedimentalizzazione di tale attività e si dispone la liquidazione al proprietario (o titolare di diritto reale di godimento sull'immobile) di un'indennità

onnicomprensiva per il mancato godimento del bene, secondo alcuni criteri equitativi.

Ove il procedimento sia rispettato, si prevede che l'amministrazione dell'interno è esentata dalla responsabilità civile e amministrativa per la mancata esecuzione di provvedimenti di rilascio di immobili abusivamente occupati.

L'articolo 32 dispone la riduzione di 29 posti di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno in ottemperanza alle prescrizioni previste dal decreto-legge n. 95 del 2012 (c.d. decreto *spending review*) al fine di garantire gli obiettivi complessivi di economicità e di revisione della spesa previsti dalla legislazione vigente. Sono, a tal fine, stabilite le conseguenti modifiche all'assetto organizzativo del Ministero ed è prevista l'adozione del nuovo regolamento di organizzazione entro il 31 dicembre 2018. L'adozione di tale regolamento di organizzazione si rende necessaria, come evidenziato anche dalla relazione illustrativa, per rendere effettivo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 maggio 2015, la cui efficacia continua a rimanere sospesa in attesa dell'adozione del provvedimento di riorganizzazione.

L'articolo 32-*bis*, inserito nel corso dell'esame al Senato, istituisce presso il Ministero dell'interno un nucleo composto di personale della carriera prefettizia, cui attingere per la composizione della commissione Pag. 18 straordinaria per la gestione dell'ente locale prevista dall'ordinamento allorché intervenga lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale per infiltrazione o condizionamento di tipo mafioso.

L'articolo 32-*ter*, inserito nel corso dell'esame al Senato, interviene sui requisiti previsti dalla legge per la nomina del Presidente della Commissione per la progressione di carriera del personale della carriera prefettizia, eliminando l'obbligo che la scelta sia effettuata tra prefetti preposti alle attività di controllo e valutazione interni nelle pubbliche amministrazioni.

L'articolo 32-*quater*, inserito nel corso dell'esame al Senato, interviene in materia di tecnologia 5G, prevedendo che in caso di mancata liberazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre gli ispettorati territoriali del Ministero dello sviluppo economico possano procedere alla disattivazione coattiva degli impianti, richiedendo a tal fine al Prefetto l'ausilio della forza pubblica.

L'articolo 32-*quinquies*, inserito nel corso dell'esame al Senato, novella le disposizioni concernenti il Servizio Centrale di Protezione dei collaboratori e dei testimoni di giustizia.

L'articolo 32-*sexies*, inserito nel corso dell'esame al Senato, istituisce un Centro alti studi del Ministero dell'interno per la valorizzazione della cultura istituzionale e professionale del personale dell'Amministrazione civile dell'interno.

L'articolo 33 autorizza la spesa, a partire dal 2018, di 38.091.560 euro per il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dagli appartenenti alle Forze di Polizia, anche in deroga al limite dell'ammontare delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale delle amministrazioni pubbliche.

L'articolo 34 incrementa di 5,9 milioni di euro per l'anno 2019 e di 5 milioni a decorrere dal 2020 gli stanziamenti per la retribuzione del personale volontario dei Vigili del fuoco.

L'articolo 35 istituisce un Fondo in cui confluiscono le autorizzazioni di spesa già previste per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale e delle Forze di polizia e delle Forze armate e non utilizzate, cui si aggiunge uno stanziamento pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.

Le risorse del Fondo sono finalizzate all'adozione di provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, ivi comprese le Capitanerie di porto. Come si è ricordato in precedenza, l'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge reca una disposizione di delega al Governo per l'adozione – entro il 30 settembre 2019 – di decreti legislativi integrativi e correttivi in materia di riordino dei ruoli delle Forze armate e delle Forze di polizia nei limiti delle risorse del fondo di cui al medesimo articolo 35).

L'articolo 35-*bis*, inserito nel corso dell'esame al Senato, consente ai comuni, che abbiano rispettato i vincoli di finanza pubblica nell'ultimo triennio, di procedere nell'anno 2019 ad assunzioni di personale della polizia municipale in deroga ai vincoli previsti dalla legge di stabilità per il 2016.

L'articolo 35-*ter*, inserito nel corso dell'esame al Senato, interviene sulla disciplina delle ordinanze di ordinaria amministrazione del sindaco in materia di orari di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, estendendone l'ambito anche agli alimenti, ampliando l'ambito territoriale di applicabilità alle aree cittadine interessate da fenomeni di aggregazione notturna e introducendo sanzioni nel caso di inosservanza delle stesse

L'articolo 35-*quater*, inserito nel corso dell'esame al Senato, istituisce un Fondo per la sicurezza urbana, con una dotazione di 2 milioni di euro per il 2018, di 5 milioni per ciascun anno 2019 e 2020 (nello stato di previsione del Ministero dell'interno).

Il Fondo è destinato a concorrere al finanziamento di iniziative urgenti da parte dei comuni in materia di sicurezza urbana.

L'articolo 35-*quinquies*, inserito nel corso dell'esame al Senato, incrementa di 10 milioni per il 2019; 17 milioni per il 2020; 27 milioni per il 2021; 36 milioni dal 2022 le risorse destinate all'installazione di sistemi di videosorveglianza da parte dei Pag. 19comuni nell'ambito delle misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria.

L'articolo 35-*sexies*, inserito nel corso dell'esame al Senato, interviene in materia di utilizzo degli aeromobili a pilotaggio remoto, comunemente denominati droni, da parte delle Forze di polizia, riferendolo alle funzioni da esse svolte nei comparti di specialità ed estendendolo altresì, per quanto concerne la Guardia di finanza, alle attività di polizia economica e finanziaria. Si inserisce il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini della regolamentazione con decreto ministeriale delle modalità di utilizzo dei droni da parte delle Forze di polizia.

L'articolo 36 reca modifiche al codice antimafia in materia di procedure di gestione e destinazione dei beni confiscati, in particolare in materia di nomina e revoca dell'amministratore giudiziario, responsabilità nella gestione e controlli della pubblica amministrazione, compiti dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati, tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate e gestione dei beni confiscati.

L'articolo 36-*bis*, inserito nel corso dell'esame al Senato, modifica il Codice antimafia al fine di prevedere, in particolare, che tutti i provvedimenti giudiziari relativi al sequestro e alla confisca di prevenzione, relativi a imprese o società, debbano essere iscritti nel registro delle imprese.

L'articolo 37 incide, novellandole, sulle disposizioni del Codice antimafia, relative all'organizzazione e all'organico dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati.

L'articolo 37-*bis*, inserito nel corso dell'esame al Senato, modifica l'articolo 113 del codice antimafia in materia di organizzazione e funzionamento della predetta Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati, prevedendo che essa possa richiedere la collaborazione di Amministrazioni centrali dello Stato, di Agenzie fiscali o di altri enti pubblici.

L'articolo 38 introduce una deroga, valida fino al terzo esercizio finanziario successivo all'adeguamento della dotazione organica, alle norme della *spending review* con riguardo alla Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati.

L'articolo 38-*bis*, inserito nel corso dell'esame al Senato, dispone in materia di sostegno delle vittime delle attività di estorsione e dell'usura.

A tal fine esso prevede novelle alla legge n. 44 del 1999 («Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura»). In particolare, si preclude l'iscrizione agli elenchi delle associazioni e delle organizzazioni antiracket e antiusura ai soggetti che non siano in regola con la documentazione antimafia.

La disposizione amplia inoltre i termini per la presentazione delle domande di elargizione a favore dei soggetti danneggiati da attività estorsive.

Si dispone inoltre circa: le modalità di concessione dell'elargizione quando dall'elargizione delle somme a valere sul fondo dipenda la ripresa efficiente dell'attività imprenditoriale; l'attività del Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura; i termini di alcune scadenze per il richiedente l'elargizione.

L'articolo 39 reca la quantificazione degli oneri associati al provvedimento e l'indicazione delle coperture finanziarie.

L'articolo 40 prevede l'entrata in vigore del decreto – legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Fa quindi presente che il disegno di legge è inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dal 23 novembre prossimo e che pertanto l'esame in sede referente del provvedimento si svilupperà nella settimana in corso e in quella successiva, tenendo conto anche degli altri impegni parlamentari della Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.50.

CAMERA DEI DEPUTATI

Martedì 13 novembre 2018

XVIII LEGISLATURA BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO

SEDE REFERENTE

Martedì 13 novembre 2018. — Presidenza del presidente [Giuseppe BRESCIA](#). — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Nicola Molteni.

La seduta comincia alle 13.10.

DL 113/2018: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

C. 1346, approvato dal Senato.
(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 novembre 2018.

[Giuseppe BRESCIA](#), *presidente e relatore*, ricorda che nella seduta di ieri ha illustrato, in qualità di relatore, il contenuto del provvedimento.

[Emanuele FIANO](#) (PD) chiede alla Presidenza quali siano gli spazi di lavoro a disposizione della Commissione per esaminare il provvedimento.

[Giuseppe BRESCIA](#), *presidente e relatore*, rileva come l'esame del provvedimento sia previsto nelle sedute di oggi, di domani e di giovedì, ai fini dello svolgimento dell'esame preliminare; il provvedimento sarà altresì esaminato nel corso Pag. 18 della prossima settimana, per concludersi in tempo utile in vista dell'avvio della discussione su di esso in Assemblea, previsto per venerdì 23 novembre prossimo.

[Emanuele FIANO](#) (PD) chiede se la Presidenza abbia già ipotizzato quando fissare il termine per la presentazione degli emendamenti.

[Giuseppe BRESCIA](#), *presidente e relatore*, ritiene che il termine per la presentazione degli emendamenti possa essere fissato per venerdì 16 novembre prossimo, ovvero, al più tardi, per lunedì 19 novembre.

[Emanuele FIANO](#) (PD) in tale quadro organizzativo, si chiede quando sarà possibile svolgere audizioni sull'intervento legislativo.

[Giuseppe BRESCIA](#), *presidente e relatore*, con riferimento alla questione testé posta dal deputato Fiano ricorda che al Senato sono state svolte oltre 50 audizioni e che quindi sarebbe preferibile utilizzare gli elementi di informazioni già raccolti in quella sede ai fini dell'istruttoria legislativa.

[Gennaro MIGLIORE](#) (PD) non ritiene che gli elementi raccolti presso l'altro ramo del Parlamento possano essere automaticamente riproposti in questa sede, considerando invece necessario che la Commissione svolga alcune audizioni anche in considerazione della rilevanza e vastità dei temi affrontati dall'intervento legislativo. Reputa, peraltro, che tale esigenza potrebbe venire meno laddove il Governo chiarisse che non si intende modificare ulteriormente il provvedimento, ponendo su di esso la questione di fiducia.

[Giuseppe BRESCIA](#), *presidente e relatore*, con riferimento alle considerazioni espresse dal deputato Migliore, non ritiene, al momento, che considerato anche l'impegno della Commissione nell'ambito dell'esame, in congiunta con la II Commissione, del disegno di legge C. 1189, sussistano spazi sufficienti per ipotizzare un ciclo di audizioni. Ribadisce, pertanto, come la strada più logica sarebbe quella di utilizzare le risultanze del ciclo di audizioni svolte dalla 1^a Commissione del Senato sul provvedimento.

[Igor Giancarlo IEZZI](#) (Lega) ritiene che le questioni organizzative circa le modalità di esame del provvedimento potrebbero più opportunamente essere discusse in seno all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione. Ritiene, comunque, inutile procedere ad un ulteriore ciclo di audizioni, considerando invece preferibile utilizzare il materiale raccolto dalla 1a Commissione del Senato, svolgendo quindi un'ulteriore riflessione sull'organizzazione dell'esame del provvedimento, nella prossima riunione dell'Ufficio di presidenza della Commissione.

[Gennaro MIGLIORE](#) (PD) rileva come non sia mai accaduto che l'attività istruttoria su un provvedimento si limiti alla mera raccolta dei documenti acquisiti in audizione dal Senato, rilevando come le opposizioni abbiano il diritto di richiedere lo svolgimento di un ciclo di audizioni anche in questa sede. Sottolinea quindi come l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge debba concludersi al termine di conversione del medesimo decreto-legge, mentre non sussiste alcun termine cogente entro il quale debba concludersi l'esame del disegno di legge C. 1189: ritiene, pertanto, che, in tale contesto, si debba posticipare l'avvio della discussione in Assemblea di quest'ultimo disegno di legge, ampliando in tal modo gli spazi a disposizione della Commissione per l'esame del decreto-legge.

[Francesco Paolo SISTO](#) (FI) ritiene di formulare una proposta di compromesso, nel senso di prevedere un ciclo di audizioni ristretto, circoscritto a pochi soggetti, evitando di duplicare il lavoro già svolto al Senato.

[Giuseppe BRESCIA](#), *presidente e relatore*, ritiene che le tematiche organizzative Pag. 19 sollevate potranno essere affrontate nel corso della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, già prevista per domani. Chiede quindi se ci siano richieste di intervento sul merito del provvedimento.

[Gennaro MIGLIORE](#) (PD) si riserva di intervenire sul provvedimento nel corso della seduta di domani, dopo aver valutato il materiale istruttorio raccolto in audizione dalla 1^a Commissione del Senato.

[Giuseppe BRESCIA](#), *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

La seduta termina alle 13.20.

CAMERA DEI DEPUTATI

Mercoledì 14 novembre 2018

XVIII LEGISLATURA BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I) COMUNICATO

SEDE REFERENTE

Mercoledì 14 novembre 2018. — Presidenza del presidente [Giuseppe BRESCIA](#). – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Nicola Molteni.

La seduta comincia alle 9.15.

DL 113/2018: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

C. 1346, approvato dal Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 novembre 2018.

[Emanuele FIANO](#) (PD), dopo aver ricordato come sul provvedimento in esame sia stata posta al Senato la questione di fiducia, chiede preliminarmente di conoscere quali siano gli intendimenti del Governo circa l'eventuale posizione della questione di fiducia anche nel corso dell'esame presso la Camera.

Quanto al contenuto del decreto-legge in esame, osserva come, al di là del titolo, esso riguardi essenzialmente la materia dell'immigrazione, ed esprime una posizione critica sia sulla filosofia di fondo sottesa alle misure previste sia sull'efficacia delle stesse.

In primo luogo, rileva come il provvedimento rechi all'articolo 1 un intervento molto restrittivo sui requisiti per l'accesso alla protezione umanitaria e come ciò comporti il rischio di un incremento della presenza di stranieri irregolari, in quanto coloro che vedranno scadere il permesso di soggiorno per motivi di protezione umanitaria non potranno più chiederne il rinnovo.

Rileva, inoltre, come il decreto-legge sia volto al superamento del sistema SPRAR, che prevede un sistema di accoglienza diffusa con il coinvolgimento delle amministrazioni locali, in favore di centri di permanenza di notevoli dimensioni. Osserva come in tal modo si rinunci a un importante strumento di integrazione e come la concentrazione di un elevato numero di migranti in pochi centri possa rendere più difficile la gestione di eventuali problemi di ordine pubblico.

Richiama, quindi, l'attenzione su alcuni interventi che giudica positivamente, adottati in continuità con le scelte perseguite dal precedente Governo. Si riferisce, in particolare, al piano pluriennale di assunzioni nelle forze dell'ordine, che consentirà di portare a compimento gli interventi già promossi dal Ministro Minniti fino al completamento della pianta organica.

Stigmatizza, al riguardo, il fatto che il Ministro Salvini rivendichi, durante le visite che compie nelle diverse questure, il merito di tali assunzioni, che in realtà va ascritto al suo predecessore e al precedente Governo. Per quanto concerne, invece, gli aspetti economici, ricorda come, sul finire della scorsa legislatura, sia stato stipulato, dopo oltre sette anni di attesa, il contratto per i dipendenti della pubblica amministrazione, ivi compresi gli appartenenti alle forze dell'ordine, e giudica insufficienti gli incrementi retributivi previsti per effetto del provvedimento in esame. Richiama, inoltre, l'attenzione sulla necessità di addivenire alla stabilizzazione dei cosiddetti «discontinui» del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che sta avvenendo a rilento, e ricorda al riguardo un atto di indirizzo della I Commissione approvato all'unanimità nella scorsa legislatura.

Dopo aver ricordato che il decreto-legge contenga disposizioni in materia di polizia locale, ritiene ineludibile l'adozione di una legge di riforma organica della materia, in quanto al momento la polizia locale è priva di una regolamentazione Pag. 17 unitaria a livello nazionale. Esprime una posizione non pregiudizialmente contraria alla tendenza, delineata nel provvedimento in esame, a inserire la polizia locale non tanto nel comparto sicurezza (ipotesi sulla quale sussistono riserve da parte delle altre forze di polizia, anche in considerazione delle diverse modalità di reclutamento e formazione del personale) quanto nel sistema nazionale della sicurezza. Quanto alla previsione, contenuta nell'articolo 19 del decreto-legge, di dotare le forze di polizia locale di armi ad impulsi elettrici, ritiene che la questione delle armi in dotazione a tali forze vada affrontata in modo complessivo, anche in considerazione del fatto che esse sono spesso chiamate a svolgere funzioni di polizia giudiziaria.

Giudica positivamente le misure atte a rafforzare l'Agenzia nazionale per l'amministrazione dei beni sequestrati alla criminalità organizzata, esprimendo tuttavia un giudizio negativo sulle norme concernenti la vendita di tali beni, ritenendo che esse non siano idonee a prevenire il riacquisto degli stessi da parte di esponenti della criminalità organizzata. Esprime, altresì, un giudizio positivo sulla norma di cui all'articolo 20-bis, che prevede l'incremento della quota di finanziamento delle spese per l'ordine pubblico in occasione di eventi sportivi posta a carico delle società calcistiche, ricordando di essere stato promotore di tale misura.

Per quanto concerne il tema dell'occupazione abusiva di immobili, con riferimento al recente sgombero a Roma dell'area occupata dal centro Baobab e al contestuale mancato sgombero degli immobili occupati dagli esponenti dell'organizzazione Casapound, rileva come il Governo si mostri forte con i deboli e debole con i forti, e preannuncia una battaglia politica al riguardo.

Chiede, infine, di conoscere quali contributi forniti dai soggetti auditi nel corso dell'attività conoscitiva svolta presso il Senato siano disponibili, e in particolare se essi ricomprendano anche memorie depositate da rappresentanti delle organizzazioni sindacali delle forze dell'ordine, ritenendo imprescindibile l'acquisizione, se necessario in sede di audizione, del punto di vista delle organizzazioni sindacali sulle misure concernenti il predetto personale.

[Giuseppina OCCHIONERO](#) (LeU) esprime, a nome del proprio gruppo, forte preoccupazione per il provvedimento in esame, che contiene misure le quali avranno l'effetto di accrescere il novero delle persone sospinte verso una condizione di marginalità sociale. In particolare, il divieto di iscrizione anagrafica previsto dall'articolo 13 esporrà i richiedenti asilo al rischio di venire reclutati dal caporalato ed impiegati nel lavoro nero.

Ritiene inoltre che l'abrogazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari contrasti con i principi fondamentali della Costituzione, in particolare con gli articoli 3 e 10. Giudica quindi eccessive e sproporzionate le pene previste dall'articolo 30 per il reato di invasione di terreni o edifici ed esprime preoccupazione per le norme concernenti la vendita dei beni confiscati alla criminalità organizzata, ritenendo che esse non siano idonee a prevenire il riacquisto degli stessi da parte di esponenti delle organizzazioni criminali cui sono stati sottratti.

Ritiene conclusivamente che il provvedimento in esame, anziché perseguire l'obiettivo della sicurezza, susciti ulteriori preoccupazioni al riguardo.

[Emanuele PRISCO](#) (FdI) fa notare come il provvedimento, pur rappresentando un cambio di rotta rispetto al passato, appaia migliorabile in diversi suoi aspetti e rechi un contenuto per certi aspetti deludente rispetto alle attese. Ritiene, infatti, che si sarebbe potuto fare di più sul versante del superamento della protezione umanitaria, atteso che vengono fatte salve alcune fattispecie eccezionali, nonché in materia di disciplina dei centri di permanenza. Si sarebbe poi aspettato più coraggio in tema di norme riguardanti le modalità di esecuzione dell'espulsione, non stabilendosi nulla riguardo agli stranieri comunitari, nonché in materia di accordi in vista dei rimpatri verso i Paesi Pag. 18 di origine, atteso che non si interviene, ad esempio, in tema di esecuzione della pena nel Paese di provenienza. Avrebbe poi auspicato norme incisive in materia di contrasto al radicalismo islamico, rilevando altresì che il provvedimento nulla dispone in tema di contrasto a certi tipi di mafia, collegati a determinate etnie presenti nel Paese, come quella nigeriana. Si dichiara poi deluso dalla mancanza di norme adeguate in materia di violenza nei confronti dei pubblici ufficiali, facendo inoltre notare che non appaiono del tutto sufficienti le risorse a favore delle forze del comparto sicurezza. Propone, al riguardo, di destinare le somme provenienti dalla vendita dei beni legati alla mafia agli stipendi delle forze dell'ordine. Chiede infine se il decreto sia blindato o se ci sono margini per migliorarlo in sede di esame degli emendamenti.

Il sottosegretario [Nicola MOLteni](#) osserva come il provvedimento in esame, che considera un testo di elevata qualità giuridica, sia il frutto di un proficuo lavoro svolto al Senato, dove si è registrata un'ampia partecipazione di tutti i gruppi, che ha condotto anche ad accogliere proposte di modifica provenienti dalle minoranze.

Evidenzia quindi come il testo affronti diverse complesse tematiche che riguardano il tema della sicurezza, sia intesa nella sua dimensione urbana e nazionale, sia in una prospettiva di contrasto a fenomeni di terrorismo internazionale, investendosi peraltro ingenti risorse sul versante del relativo comparto.

Sottolinea poi il grande impegno profuso sul tema del contrasto alla criminalità organizzata, attuato attraverso il miglioramento del funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Ritiene, in proposito, che il versante della lotta alla criminalità debba essere un terreno di lotta comune scevro da condizionamenti di schieramento.

Osserva inoltre che, in materia di immigrazione, il provvedimento miri a correggere alcune storture del sistema di accoglienza, riguardanti in particolare la protezione umanitaria, che viene superata e sostituita con talune fattispecie speciali tassativamente disciplinate. Dopo aver rilevato che sono rimaste inalterate sia la protezione internazionale e lo *status* di rifugiato sia la protezione sussidiaria, osserva che della protezione umanitaria si è negli anni abusato, atteso che essa si trasformata da strumento straordinario in strumento ordinario. Ciò, a suo avviso, ha portato alla conseguenza che molti soggetti – anche laddove titolari di permessi di soggiorno, peraltro rinnovati automaticamente – risiedono nel territorio sostanzialmente al di fuori di ogni controllo, facendo notare che soltanto in una piccola percentuale la loro presenza viene poi giustificata da effettivi motivi di lavoro. Fa notare, dunque, che il provvedimento prevede la possibilità di espulsione per chi non ottiene la protezione umanitaria, nel tentativo di porre fine a fenomeni di sostanziale irregolarità. Evidenzia inoltre come il decreto-legge, in armonia con quanto previsto in ambito europeo, intervenga a velocizzare le procedure per le richieste di asilo, peraltro a tutela degli stessi immigrati, spesso costretti a vivere in un limbo temporale di incertezza, prevedendosi altresì un rafforzamento delle strutture territoriali e di frontiera. Rileva poi che l'articolo 7-bis prevede l'adozione, con decreto del Ministro degli affari esteri, di un elenco di Paesi di origine sicuri, al fine di accelerare la procedura di esame delle domande di protezione internazionale delle persone che provengono da uno di questi Paesi, osservando che tale disposizione, la quale richiederà l'elaborazione di un elenco sulla base di criteri oggettivi e imparziali, agevolerà i rapporti con alcuni Paesi, tra cui richiama la Tunisia, evitando che venga intasato il sistema di accoglienza.

Si sofferma poi sull'articolo 15, commi 1 e 2, che modificano il testo unico delle spese di

giustizia, prevedendo che la dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione Pag. 19 comporti la mancata liquidazione del compenso al difensore ammesso al gratuito patrocinio.

Sottolinea quindi la parte dell'articolato che interviene sulla disciplina dei centri di permanenza per il rimpatrio, che giudica uno strumento importante anche in vista del raggiungimento degli accordi con i Paesi di provenienza. Si sofferma, in particolare, sull'articolo 2, che prolunga da 90 a 180 giorni il periodo massimo di trattenimento dello straniero all'interno dei Centri di permanenza per i rimpatri. Fa notare che la norma autorizza, inoltre, il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, al fine di assicurare una tempestiva messa a punto dei centri medesimi. Osserva che si attribuisce all'ANAC la funzione di vigilanza collaborativa in tale ambito, ai sensi del Codice appalti e prevede forme di pubblicità delle spese di gestione dei centri. Fa notare poi che il provvedimento prevede risorse a favore del personale del comparto sicurezza, sia per assunzioni sia per aumenti stipendiali, osservando che ulteriori somme saranno stanziare con l'approvazione del disegno di legge di bilancio. Rileva come si tenda in tal modo a completare un percorso, effettivamente già avviato da alcuni anni, teso a rafforzare gli organici di tale personale, anche alla luce delle conseguenze negative imposte dal blocco del *turn over*.

Osserva altresì che l'articolo 1 del disegno di legge reca una delega al Governo per l'adozione, entro il 30 settembre 2019, di decreti legislativi integrativi e correttivi in materia di riordino dei ruoli delle Forze armate e delle Forze di polizia nei limiti delle risorse del fondo di cui all'articolo 35 del decreto-legge. L'articolo 35 istituisce infatti un Fondo in cui confluiscono le autorizzazioni di spesa già previste per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale e delle Forze di polizia e delle Forze armate e non utilizzate, cui si aggiunge uno stanziamento pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Parallelamente, il disegno di legge C. 1334, recante il bilancio 2019, presentato alla Camera, all'articolo 36, dispone un incremento di 70 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2020, del medesimo fondo di cui all'articolo 35.

Rileva poi come il provvedimento intervenga in materia di polizia locale, sostenendo un modello di sicurezza partecipata, già sperimentato con successo in regioni quali la Lombardia, che prevede una collaborazione con le forze di polizia di Stato, alle quali rimane una competenza generale.

Si sofferma quindi sulle disposizioni che investono risorse sulla sicurezza urbana, in particolare sull'articolo 35-*quater*, che istituisce un Fondo specifico, richiamando poi l'articolo 21-*quater*, il quale introduce nel codice penale, all'articolo 669-*bis*, il reato di esercizio molesto dell'accattonaggio e l'articolo 21-*sexies*, che interviene sulla disciplina dell'esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore o guardiamacchine. Rileva quindi come il provvedimento, all'articolo 30 modifichi la disciplina del reato di invasione di terreni o edifici di cui all'articolo 633 del codice penale, prevedendo altresì, all'articolo 31-*ter*, previsioni relative all'attività dell'amministrazione dell'interno innanzi ad occupazioni arbitrarie di immobili, al fine di assicurare tempi certi per gli sgomberi e inserendo, all'articolo 31, tra i reati in relazione ai quali possono essere disposte le intercettazioni, anche la fattispecie aggravata del delitto di invasione di terreni o edifici.

Dopo aver fatto notare che spetterà al Consiglio dei ministri, valutare l'eventuale posizione della questione di fiducia, auspica, in conclusione, che il provvedimento sia approvato in tempi rapidi, pur nell'ambito di un dibattito civile e fruttuoso, alla stregua di quanto già avvenuto al Senato.

[Gennaro MIGLIORE](#) (PD) ritiene che il provvedimento in esame, pur contenendo alcune specifiche misure condivisibili, sia sostanzialmente una norma-manifesto che non soltanto non migliora la sicurezza dei cittadini, ma rischia anche di favorire situazioni di irregolarità. Pag. 20

Esprime un giudizio fortemente negativo sull'abrogazione del permesso di soggiorno per motivi di protezione umanitaria di cui all'articolo 1, che a suo avviso costituisce l'elemento centrale del provvedimento. Osserva come venga eliminato un istituto che costituiva una norma di chiusura volta a dare attuazione al diritto d'asilo sancito dall'articolo 10 della Costituzione e come tale norma costituzionale, che prevede la possibilità di richiedere l'asilo quale prerogativa individuale, rischi di essere in tal modo vanificata. Rileva come con tale carattere individuale della domanda d'asilo si

ponga altresì in contrasto la previsione di una lista di Paesi sicuri e come spesso sia impossibile valutare la sicurezza di un Paese nel suo complesso, potendo sussistere al suo interno situazioni differenziate, e cita al riguardo il caso della Nigeria.

Ritiene sarebbe stato opportuno perseguire l'obiettivo di una gestione ordinata dei flussi migratori, atteso che, grazie peraltro alle politiche poste in essere dal precedente Governo, non siamo affatto in presenza di una situazione di emergenza. Sottolinea come da parte dell'attuale Governo non sia stato concluso alcun accordo di riammissione e rileva come tali accordi si fondino su criteri di reciprocità e come dunque il relativo negoziato debba essere condotto in modo rispettoso nei confronti della controparte, di cui deve essere riconosciuta la pari dignità, evitando atteggiamenti ispirati da senso di superiorità o da un sovranismo miope. Cita al riguardo l'esempio della Tunisia, nella quale vi è un'opinione pubblica particolarmente sensibile a questi temi, ed esprime rammarico per il fallimento del vertice sulla Libia, che testimonia a suo avviso l'irrelevanza internazionale del Governo italiano.

Esprime un giudizio negativo sulle iniziative assunte per ridurre il carico di lavoro delle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, che si sono tradotte in una mera indicazione di tipo statistico volta a ridurre il numero delle domande accolte indipendentemente dalla valutazione delle situazioni soggettive. Esprime, inoltre, stupore per il mancato perseguimento di una politica di condivisione e di collaborazione con le amministrazioni locali e per la scelta di contrastare il modello dell'accoglienza diffusa, arrivando a disincentivare e addirittura a minacciare le amministrazioni stesse. Rileva come il modello dell'accoglienza diffusa favorisca l'integrazione mentre al contrario le scelte operate dal Governo potrebbero creare problemi di ordine pubblico a causa dell'aumento delle persone in condizioni di irregolarità e come la *ratio* del provvedimento sia quella di alimentare paure e limitare i diritti con misure peraltro inefficaci sotto il profilo della sicurezza. Stigmatizza quindi il fatto che al Senato la discussione sia stata limitata dalla decisione del Governo di porre la questione di fiducia, auspica che possa avere luogo un'adeguata attività conoscitiva tramite audizioni e preannuncia, a nome della propria parte politica, un'opposizione ferma e di lungo periodo a tali politiche, sia in sede parlamentare sia attraverso iniziative in sede giurisdizionale, in quanto si tratta di temi che attengono a questioni di fondo.

Stigmatizza, inoltre, alcune misure, che riportano al mondo descritto nelle opere di Dickens, come l'introduzione del reato di esercizio molesto dell'accattonaggio di cui all'articolo 21-*quater*, rilevando come la condotta sanzionata, laddove si voglia effettivamente perseguire la condotta molesta e non l'accattonaggio in sé, già rientra in altre fattispecie di reato, e come dunque si tratti di una norma meramente propagandistica, che colpisce, come nel caso degli sgomberi, le persone in condizioni di povertà o marginalità in quanto tali. Dichiara invece di condividere le disposizioni in materia di parcheggiatori abusivi di cui all'articolo 21-*sexies*, rilevando come la relativa attività sia gestita da organizzazioni criminali. Auspica si proceda al più presto allo sgombero degli immobili occupati da Casapound, anche in considerazione del danno erariale e sociale che il protrarsi dell'occupazione comporta, e rileva la gravità delle possibili conseguenze della norma sulla vendita dei beni Pag. 21sequestrati alla criminalità organizzata, rilevando come il potere delle organizzazioni criminali si fondi anche su elementi simbolici e come da questo punto di vista il fatto che tali beni, anziché essere destinati a funzioni di pubblica utilità, possano ritornare in possesso delle organizzazioni criminali avrebbe un significato simbolico di estrema gravità. Invita, dunque, a un ripensamento su tale punto.

[Giovanni DONZELLI](#) (FdI), rileva la necessità di approfondire ulteriormente, rispetto al testo approvato dal Senato, la normativa sulle occupazioni abusive contenuta nel provvedimento eventualmente anche svolgendo alcune audizioni in merito. Sottolinea, infatti, come nelle prime bozze del decreto – legge fossero presenti disposizioni più incisive che sono state successivamente indebolite anche nel corso della discussione al Senato. In merito, non ritiene corretto garantire i soggetti che realizzano le occupazioni a scapito dei proprietari degli immobili, i quali subiscono un

prelievo fiscale sugli immobili stessi, senza poterli utilizzare né vendere, sottolineando come le esigenze sociali debbano essere affrontate dalle istituzioni e non certamente scaricate sui proprietari privati degli immobili.

[Roberto SPERANZA](#) (LeU), si associa alle considerazioni espresse dal deputato Migliore, sottolineando la necessità di affrontare il tema della evidente illegittimità costituzionale di molte disposizioni del decreto, sotto i profili degli articoli 2, 3 e 27 della Costituzione.

Sottolinea inoltre come sia diritto delle Commissioni conoscere gli intendimenti del Governo sul proseguo dell'esame, con particolare riferimento all'eventuale posizione della questione di fiducia, che ha già sostanzialmente impedito la discussione in Assemblea al Senato. Ritene quindi necessario comprendere, anche in considerazione delle diversità di posizioni esistenti all'interno della stessa maggioranza, se ci sia o meno la possibilità di svolgere una discussione reale alla Camera su un provvedimento che viola diritti fondamentali della persona, il principio di uguaglianza, nonché l'articolo 10 della Costituzione relativamente al riconoscimento del diritto di asilo. In tale contesto considera altresì insussistenti i requisiti di necessità e urgenza necessari per utilizzare lo strumento del decreto-legge.

Preannuncia quindi la presentazione di emendamenti, in numero non eccessivo, al fine di non fornire al Governo l'alibi per porre la questione di fiducia ed impedire un'adeguata discussione. A tale proposito ricorda al sottosegretario Molteni che lui stesso, nella precedente legislatura, si era battuto, in qualità di esponente dell'opposizione, al fine di garantire il diritto del Parlamento di discutere i provvedimenti. Nel dichiarare la disponibilità del suo Gruppo a lavorare sul merito del provvedimento, sottolinea come, qualora tale discussione fosse resa impossibile nelle aule parlamentari, essa dovrebbe svolgersi in altre forme al di fuori del Parlamento.

[Riccardo MAGI](#) (Misto-+E-CD) sottoscrive le considerazioni espresse dai deputati Migliore e Speranza, anche con riferimento all'esigenza di chiarire fin d'ora l'eventuale volontà del Governo di ricorrere allo strumento della questione di fiducia.

Passando a questioni di merito, evidenzia come alla metà dell'agosto scorso il Governo in carica abbia predisposto una relazione concernente il funzionamento del sistema di accoglienza dei migranti nella quale si sottolinea come il sistema dello SPRAR, costituisca un modello positivo che consente di superare il modello di assistenza accentrata ai migranti, il quale ha determinato effetti negativi sia sotto l'aspetto della correttezza gestionale dei Centri, sia sotto il profilo della tutela dei diritti delle persone, prospettando quindi l'opportunità di migliorare e diffondere il predetto sistema dello SPRAR. Evidenzia quindi l'assoluta contraddizione, rispetto a tale posizione ufficiale, delle disposizioni contenute nel decreto-legge, che sostanzialmente disarticolano il sistema di accoglienza diffusa sul territorio: ritiene pertanto necessario approfondire il Pag. 22 tema ascoltando sulle questioni dello SPRAR l'ANCI e la competente Direzione del Ministero dell'interno, consentendo ai deputati di porre quesiti in merito e non limitandosi a raccogliere le informazioni acquisite nel corso delle audizioni svolte al Senato.

Il sottosegretario [Nicola MOLTENI](#), con riferimento agli ulteriori interventi in materia, ribadisce come la decisione circa l'eventuale posizione della questione di fiducia spetti alla competenza del Consiglio dei Ministri, che potrà valutarla nelle forme opportune. In tale contesto sottolinea nuovamente come il testo approvato dal Senato costituisca il frutto di un franco, corretto, leale, intenso e articolato dibattito svolto al Senato, in particolare presso la Commissione Affari Costituzionali. Evidenzia quindi come il provvedimento costituisca un intervento legislativo fondamentale per il Governo, in quanto interviene su tre macrotemi di interesse cruciale, che ha già avuto modo di illustrare in precedenza. Sottolinea altresì il positivo confronto, svolto sia con le forze di maggioranza sia con quelle di opposizione, che ha consentito di migliorare il testo senza stravolgerlo. Auspica infine che il provvedimento venga convertito nei tempi previsti, riconoscendo le esigenze e le prerogative istituzionali del Governo.

[Giuseppe BRESCIA](#), *presidente*, rileva come l'organizzazione per il prosieguo dei lavori sul provvedimento sarà definita in occasione dell'odierna riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, nel corso della quale si valuterà anche la possibilità di svolgere alcune audizioni tenendo conto del termine a partire dal quale avrà inizio la discussione in Assemblea sul provvedimento. Avverte inoltre che sono state trasmesse a tutti i commissari nel pomeriggio di ieri le ventisette memorie scritte acquisite dalla Commissione Affari costituzionali del Senato nel corso dell'esame del provvedimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.40.

CAMERA DEI DEPUTATI

Giovedì 15 novembre 2018

XVIII LEGISLATURA BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I) COMUNICATO

SEDE REFERENTE

Giovedì 15 novembre 2018. — Presidenza del presidente [Giuseppe BRESCIA](#). – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Nicola Molteni.

La seduta comincia alle 13.20.

DL 113/2018: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere Pag. 52 del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

C. 1346, approvato dal Senato.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 novembre 2018.

[Giuseppe BRESCIA](#), *presidente e relatore*, avverte che a seguito della riunione di ieri dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è concordato di svolgere, nella giornata di lunedì 19 novembre, un ciclo di audizioni informali, invitandosi i gruppi a far pervenire alla presidenza l'indicazione dei soggetti da audire entro le ore 16 della giornata odierna.

Ricorda altresì che in quella sede è stato convenuto di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle 9.30 di martedì 20 novembre.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara quindi concluso l'esame preliminare e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.25.